Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 17 luglio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . . Pag. 4502

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. 779.
Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia . . . . Pag. 4503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1968, n. 780.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 4503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1968, n. 781.
Ripartizione di cinque posti di assistente ordinario di ruolo sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1967-68 . . . . Pag. 4505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 782.
Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa Maria Ausiliatrice», con sede in Alba, dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice . . . . Pag. 4505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 783.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, in Brescia, della Congregazione delle Suore Missionarie della Società di Maria . . . . Pag. 4505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 784.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Martiri Giorgio e Caterina, in Cagliari. Pag. 4505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 785.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X nel comune di Cuneo . Pag. 4505

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.
Sostituzione del presidente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo. Pag. 4506

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.
Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi . . . . Pag. 4506

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.
Sostituzione del rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria . . . . Pag. 4519

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata. Pag. 4519

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Autorizzazione alla continuazione dell'attività della società cooperativa «Società azionaria cooperativa autotrasporti - S.A.C.A.», con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa . . . . Pag. 4520

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «K 100», con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo . . . . Pag. 4520

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Campiglia Marittima . . Pag. 4520

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Velletri ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo. Pag. 4520

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio e ricerche cliniche . Pag. 4520

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di storia presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia Pag. 4520

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4520

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4520

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 4520

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4520

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4520

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 4521

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4522

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 Pag. 4522

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 4522

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 4522

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4522

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4522

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968. Pag. 4522

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Rinuncia all'allestimento della « Fiera campionaria della Calabria » di Catanzaro Pag. 4522

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 36-BO ». Pag. 4522

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 42-BO ». Pag. 4522

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 44-BO ». Pag. 4522

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 47-BO ». Pag. 4522

Ministero della marina mercantile: Errata-corrige. Pag. 4522

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 24 aprile 1967 al 30 aprile 1967 . . Pag. 4523

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4527

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 4527

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, a undici posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri Pag. 4528

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava dei Tirreni Pag. 4530

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale Pag. 4530

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche Pag. 4530

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche Pag. 4530

Ufficio medico provinciale di Bergamo: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario consorziale vacante nella provincia di Bergamo Pag. 4531

Ufficio medico provinciale di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . Pag. 4531

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 1968, n. 6.

Soppressione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9 .. . Pag. 4532

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Lunedì 24 giugno, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il Principe Vongsamahip Jayankura il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Regno di Tailandia.

(6276)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. 779.

Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La scelta o, se del caso la ripartizione dei contributi previsti alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia, a pareggio del bilancio dello Stato somalo, tra forniture ed crogazioni dirette sarà stabilita, d'intesa fra i Governi dei due Paesi, tenendo conto della congiuntura economica della Somalia, della situazione del bilancio di quel Paese e di eventuali circostanze eccezionali: come calamità pubbliche o altri avvenimenti che possono influire sull'economia somala.

Art. 2.

I contributi di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 della legge citata nell'articolo precedente per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori, nonchè per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia verranno corrisposti tenendo presenti le seguenti direttive:

a) i progetti da finanziare saranno scelti nei limiti delle somme stanziate per ciascun esercizio finanziario, mediante intese fra i due Governi, dalle quali dovrà risultare che il progetto o la fornitura da finanziare con il contributo italiano rientra nei piani di sviluppo economico e sociale della Somalia;

b) i progetti dovranno essere eseguiti da cittadini italiani o da enti, società o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana. Le installazioni e i materiali forniti a tale titolo dovranno essere di produzione prevalentemente italiana;

c) i contratti d'appalto o di fornitura saranno stipulati direttamente dal Governo somalo, o dagli enti o dalle amministrazioni da esso delegate, con gli appaltatori o fornitori che adempiano ai requisiti di cui alla lettera *b*) precedente;

d) i pagamenti verranno effettuati in una o più soluzioni, direttamente in favore degli appaltatori o fornitori, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o delle avvenute forniture, su presentazione della necessaria documentazione, debitamente vistata ed approvata dal Governo somalo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — COLOMBO — PRETI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1968, n. 780.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1053 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Padova intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in astronomia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può essere istituito il corso di laurea in astronomia.

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, numero 1652, è aggiunta la laurea in astronomia.

La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia anche la laurea in astronomia.

Dopo la tabella XXII, annessa al citato regio decreto n. 1652, è inserita, assumendo il numero XXII-*bis*, la tabella allegata al presente decreto (allegato *A*).

Art. 2.

A decorrere dall'anno accademico 1968-69 è istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Padova il corso di laurea in astronomia.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 110, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, viene aggiunto l'art. 111, contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in astronomia secondo l'ordinamento riportato nell'annessa tabella e con le precisazioni seguenti:

« Gli esami di fisica generale I, analisi matematica I, geometria, chimica, sono propedeutici a quelli di astronomia, fisica generale II, analisi matematica II, meccanica razionale ».

I due insegnamenti richiesti dal n. 5 dell'ordinamento sono i seguenti:

« per l'indirizzo fisico: istituzioni di fisica teorica »;
« per l'indirizzo matematico: meccanica celeste ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 105. — GRECO

ALLEGATO *A*

TABELLA XXII-*bis*

Laurea in astronomia

1) durata del corso: quattro anni.

2) titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica.

Diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e per geometri.

3) sono insegnamenti fondamentali, obbligatori per il primo biennio:

1. astronomia;
2. fisica generale I;
3. fisica generale II;
4. analisi matematica I;
5. analisi matematica II;
6. geometria I;
7. chimica;
8. meccanica razionale;
9. esercitazioni di fisica.

Si richiederà inoltre alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica. Le singole facoltà fisseranno l'ordine di propedeuticità dei precedenti esami.

I corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali: essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

I corsi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante. Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

4) Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

1. complementi di astronomia;
2. astrofisica;
3. struttura della materia;
4-5. esercitazioni di astronomia (biennale).

A giudizio della facoltà, le esercitazioni di astronomia potranno essere sostituite con il laboratorio di fisica biennale del corso di laurea in fisica.

5) Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti di cui al precedente paragrafo, dovranno essere impartite altre quattro discipline, di cui una dovrà essere ad indirizzo fisico e una ad indirizzo matematico.

Le singole facoltà indicheranno nei loro statuti due dei predetti quattro insegnamenti. I rimanenti due saranno insegnamenti complementari che lo studente potrà scegliere da un elenco preparato dalla facoltà. Le proposte della facoltà dovranno essere approvate dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

6) Elenco a carattere orientativo di insegnamenti entro cui potranno essere scelti i quattro insegnamenti di cui al paragrafo 5:

Astrofisica teorica;
Astrometria;
Astronautica;
Calcolo delle probabilità;
Calcolo numerici e grafici;
Chimica fisica;
Chimica organica;
Conduzione elettrica nei gas;
Cosmologia;
Elettrodinamica;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Fisica del sistema solare;
Fisica del plasma;
Fisica solare;
Fisica dello spazio;
Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Geofisica;
Geodesia;
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di fisica teorica;
Istituzioni di fisica nucleare;
Istituzioni di fisica matematica;
Matematiche complementari;
Matematiche superiori;
Meccanica analitica;
Meccanica celeste;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Metodi matematici per la fisica;
Metodi matematici per l'astronomia;
Ottica;
Ottica elettronica;
Radioastronomia;
Relatività;
Spettroscopia;
Statistica stellare;
Storia dell'astronomia;
Storia delle matematiche;
Teoria delle funzioni;
Teoria delle orbite;
Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

7) Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di analisi matematica I e II, fisica I, meccanica razionale, astronomia generale, geometria I.

8) L'esame di laurea dovrà comprendere in ogni caso, secondo le modalità stabilite dalle singole facoltà, un lavoro scritto e la discussione di tesine orali.

A giudizio delle singole facoltà potrà richiedersi anche un esame di cultura generale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in astronomia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1968, n. 781.

Ripartizione di cinque posti di assistente ordinario di ruolo sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1967-68.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di quattrocentosettantacinque dei quattrocentottanta posti di assistente di ruolo, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1967-68;

Ravvisata la necessità di procedere ora all'assegnazione dei cinque posti di assistente di ruolo rimasti ancora da ripartire sul contingente dei posti di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I rimanenti cinque posti di assistente di ruolo dei quattrocentottanta, non riservati agli assistenti straordinari, a disposizione sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1967-68, dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Bari	
1) cattedra di lingua e letteratura inglese (per il corso di laurea in lingue e letterature straniere)	1
Università di Roma	
1) cattedra di lingua francese	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Palermo	
1) cattedra di storia moderna	1
FACOLTÀ DI FARMACIA	
Università di Roma	
1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica II	1
FACOLTÀ DI AGRARIA	
Università di Firenze	
1) cattedra di zootecnica generale	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 782.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa Maria Ausiliatrice », con sede in Alba, dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 782. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa Maria Ausiliatrice », con sede in Alba (Cuneo), dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 783.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, in Brescia, della Congregazione delle Suore Missionarie della Società di Maria.

N. 783. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, in Brescia, della Congregazione delle Suore Missionarie della Società di Maria.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 8. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 784.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Martiri Giorgio e Caterina, in Cagliari.

N. 784. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 25 novembre 1964, integrato con dichiarazione del 31 maggio 1967, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Martiri Giorgio e Caterina, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 4. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968, n. 785.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X nel comune di Cuneo.

N. 785. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cuneo in data 3 aprile 1966, integrato con dichiarazione 2 dicembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X in regione Cerialdo del comune di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1968.
Atti del Governo, registro n. 221, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1968.

Sostituzione del presidente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'articolo 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1959, n. 17976, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 98, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1967, n. 4402, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1967, registro n. 11, foglio n. 340, col quale il dott. Vincenzo Criscuoli, magistrato di cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte di appello di Palermo, è stato nominato presidente della commissione in parola;

Visti i decreti ministeriali con i quali la composizione del collegio di che trattasi è stata aggiornata;

Considerato che il citato dott. Criscuoli in data 30 settembre 1967, ha rassegnato le dimissioni da presidente della prefata commissione per cui occorre sostituirlo nella presidenza della commissione medesima;

Vista la nota 22 novembre 1967, n. 1825g/12138 del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il dott. Angelo Piraino Leto, magistrato di cassazione con funzioni di presidente di sezione presso la Corte di appello di Palermo, è chiamato a presiedere la commissione regionale di cui alle premesse in sostituzione del dott. Vincenzo Criscuoli, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata è attribuito al dott. Piraino Leto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario corrente e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1968
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 194

(6413)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Ritenuto che è necessario modificare parzialmente il precedente decreto ministeriale del 14 gennaio 1966 nella parte riguardante i cementi;

Decreta.

Sono approvate le annesse norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi. Le norme stesse avranno applicazione entro un anno dalla data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi

CAPO I

RESISTENZE MECCANICHE E REQUISITI CHIMICI E FISICI

Art. 1.

I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con tolleranza del 5 %:

A) CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA

— *normale*

resistenza a flessione:

dopo sette giorni	40 kg/cm²
dopo ventotto giorni	60 »

resistenza a compressione:
dopo sette giorni . . . . 175 kg/cm²
dopo ventotto giorni . . . . 325 »

— *ad alta resistenza*

resistenza a flessione:
dopo tre giorni . . . . 40 »
dopo sette giorni . . . . 60 »
dopo ventotto giorni . . . . . . 70 »

resistenza a compressione:
dopo tre giorni . . . . . . 175 »
dopo sette giorni . . . . . . 325 »
dopo ventotto giorni . . . . . 425 »

— *ad alta resistenza e rapido indurimento*

resistenza a flessione:
dopo ventiquattro ore . . . . . . 40 »
dopo tre giorni . . . . . . 60 »
dopo ventotto giorni . . . . . . 80 »

resistenza a compressione:
dopo ventiquattro ore . . . . . . 175 »
dopo tre giorni . . . . 325 »
dopo ventotto giorni . . . . 525 »

B) CEMENTO ALLUMINOSO

resistenza a flessione:
dopo ventiquattro ore . . . . 40 kg/cm²
dopo tre giorni . . . . 60 »
dopo ventotto giorni . . . . 80 »

resistenza a compressione:
dopo ventiquattro ore . . . . . . 175 »
dopo tre giorni . . . . . . 325 »
dopo ventotto giorni . . . . . . 525 »

C) CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA

resistenza a compressione:
dopo ventotto giorni . . . . 225 kg/cm²
dopo novanta giorni . . . . 350 »

Art. 2.

I cementi debbono soddisfare i seguenti requisiti nei quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:

A) e *C*) CEMENTI

a) *portland*
1) Perdita al fuoco . . . . ≤ 5
2) Residuo insolubile . . . . ≤ 3
3) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 3,5
4) Contenuto di MgO . . . . ≤ 4

b) *pozzolanico*
1) Risultato positivo del saggio di pozzolanicità
2) Perdita al fuoco . . . . ≤ 7
3) Residuo insolubile . . . . ≤ 16
4) Contenuto di SO_3 . . . ≤ 3
5) Contenuto di MgO (solubile in HCl) . . ≤ 3

c) *d'altoforno*
1) Perdita al fuoco . . . . ≤ 5
2) Residuo insolubile . . . . ≤ 3
3) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 3,5
4) Contenuto di MgO (*) . . . . . ≤ 7
5) Contenuto di solfo da solfuri . . . ≤ 2

B) CEMENTO ALLUMINOSO
1) Perdita al fuoco . . . . ≤ 5
2) Residuo insolubile . . . . ≤ 3
3) Contenuto di SO_3 . . . . ≤ 3
4) Contenuto di MgO . . . . ≤ 3
5) Contenuto di Al_2O_3 . . . . ≥ 35

Art. 3.

I cementi non debbono lasciare sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,18 mm (0,18 UNI 2331) un residuo superiore al 2%; i cementi di cui alle lettere *A*) e *B*) non debbono inoltre lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09 mm (0,09 UNI 2331).

Le modalità di esecuzione della prova di controllo sono descritte nell'art. 6.

Art. 4.

I cementi non debbono dare nella prova di indeformabilità, descritta nell'art. 8, comma 1), distacco delle punte superiore a 10 mm.

Inoltre i cementi d'altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in autoclave, condotta secondo quanto previsto nell'art. 8, comma 2), una dilatazione superiore a 0,50%.

Art. 5.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa debbono essere i seguenti:

A) CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA
inizio presa: non prima di 45 minuti
termine presa: non dopo 12 ore

B) CEMENTO ALLUMINOSO
inizio presa: non prima di 30 minuti
termine presa: non dopo 10 ore

C) CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA
inizio presa: non prima di 45 minuti
termine presa: non dopo 12 ore

CAPO II
MODALITA' DI PROVA

Sezione I
PROVE FISICHE

Art. 6.

Il controllo della finezza del legante idraulico sugli stacci formati con tele metalliche unificate 0,18 UNI 2331 e 0,09 UNI 2331, previsto dall'art. 3, viene effettuato mediante setacciatura ad umido.

Le caratteristiche dell'apparecchiatura necessaria (bossoli, spruzzatore, manometro) sono indicate in fig. 1. Il campione di legante da sottoporre alla prova viene dapprima essiccato a 110 °C circa fino a peso costante. Si pesano 25 ± 0,01 g di legante e li si versano nello staccio asciutto. Lo staccio viene quindi infilato sotto lo spruzzatore ed il legante viene rimosso e lavato per 2 minuti da un getto d'acqua alla pressione di circa 1 atmosfera. Durante tale periodo lo staccio viene continuamente ruotato attorno al suo asse verticale.

Si lava quindi la parete interna del bossolo, la tela ed il residuo con acqua distillata e si essicca il tutto in stufa a 110 °C per alcune ore. Dopo raffreddamento si ricupera il residuo capovolgendo lo staccio su di un foglio di carta lucida e battendo alcuni colpi sul bossolo con un martelletto. Si pesa questo residuo; il peso del residuo (espresso in grammi) moltiplicato per 4 dà il residuo percentuale del legante in esame sulla tela usata, che va sempre indicato con una sola cifra decimale.

Art. 7.

Si definisce pasta normale la miscela di legante idraulico ed acqua potabile in proporzioni tali che, posta in un anello troncoconico di ebanite o altra materia plastica (avente diametro interno di 8 cm alla base superiore, di 9 cm alla base inferiore e profondità di 4 cm) disposto su una lastra di vetro, in essa la sonda di consistenza si arresti a 6 mm dal fondo dell'anello. La sonda suddetta deve essere di metallo, di forma cilindrica, del diametro di 1 cm, con superficie levigata, terminare con una sezione piana ortogonale al suo asse, pesare 300 g ed essere portata da un apparecchio che permette la misura dello spessore della pasta che rimane fra l'estremità inferiore della sonda e la lastra di vetro. Per eseguire questa prova la sonda viene appoggiata al centro della superficie della pasta e lasciata poi discendere lentamente e senza scosse.

Per determinare l'acqua necessaria a confezionare la pasta normale, si distendono sottoforma di ciambella sopra una lastra pulita di vetro o di metallo 400 g di legante versandovi nel

(*) E' ammesso per il cemento d'altoforno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purchè detto cemento risponda alla prova di indeformabilità in autoclave (v. art. 4, comma 2). Il clinker di cemento portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento portland.

mezzo, ed in una sola volta, una certa quantità di acqua potabile; indi si impasta energicamente con una spatola per tre minuti, contati dall'istante del versamento dell'acqua. Con la pasta ottenuta si riempie immediatamente l'anello troncoconico e si fa la prova con la sonda ripetendo l'operazione sino a stabilire la quantità di acqua con la quale si ottiene la pasta normale.

Tutte le operazioni suindicate debbono essere fatte in un ambiente a temperatura di 20 ± 2 °C, avente umidità relativa non minore del 75 %. Entro questi limiti di temperatura debbono essere comprese la temperatura dell'acqua e quella del legante.

Art. 8.

1. *Prova di indeformabilità*

Per l'esecuzione della prova di indeformabilità sui cementi si usa una forma cilindrica avente 30 mm di diametro interno e 30 mm di altezza, costruita con lamiera di ottone avente uno spessore di circa 0,5 mm, aperta secondo una generatrice e portante da ciascuna parte della fessura un ago di 150 mm (v. fig. 2).

La forma viene riempita di pasta normale avendo cura che le punte degli aghi non vengano divaricate e dopo 24 ore di stagionatura in ambiente a temperatura di 20 ± 1 °C, avente umidità relativa non minore del 75 %, viene immersa in acqua a temperatura di circa 20 °C che è poi progressivamente riscaldata alla ebollizione in circa mezz'ora. La forma è mantenuta in tale stato per 3 ore e poi raffreddata fino alla temperatura ambiente. La forma suddetta non deve restare a contatto delle pareti e del fondo del recipiente che la contiene.

Finita la prova, il distacco delle punte, espresso in mm, misura il rigonfiamento della massa del legante sottoposto al trattamento descritto.

La prova è eseguita su almeno tre campioni ed il risultato viene espresso dalla media delle tre misure, che debbono essere singolarmente indicate.

2. *Prova di espansione in autoclave*

Per l'esecuzione della prova di espansione in autoclave si usano provini con sezione quadrata di 25 mm di lato e di 250 mm di lunghezza, confezionati in stampi prismatici le cui testate debbono essere predisposte in modo da poter alloggiare dei piolini (v. fig. 3) all'atto della confezione.

Gli stampi sono riempiti di pasta normale in uno o due strati avendo cura di assestare mediante un adeguato pestello di ottone la pasta di ogni strato, particolarmente in corrispondenza dei piolini, ed alla fine di lisciare la superficie con una spatola.

Dopo la confezione i provini vengono conservati negli stampi in ambiente a temperatura di 20 ± 1 °C ed umidità relativa non minore del 90 % per 24 ore ± 30 minuti e quindi sformati, misurati in lunghezza facendo uso di un estensimetro munito di comparatore con divisioni di 0,01 mm. Subito dopo i provini vengono collocati in autoclave a temperatura ambiente su un portaprovini in modo che tutti i lati dei provini stessi siano esposti al vapore saturo.

L'autoclave deve contenere una quantità sufficiente di acqua per mantenere un'atmosfera di vapore saturo durante l'intero periodo della prova. Normalmente dal 7 al 10 % del volume dell'autoclave deve essere occupato dall'acqua.

La temperatura nell'autoclave deve salire ad una velocità tale da portare la pressione del vapore a 20 ± 0,5 atm in 45 ÷ 75 minuti dall'inizio del riscaldamento. La pressione di 20 atm deve essere mantenuta per tre ore. Al termine si ferma il riscaldamento e si raffredda l'autoclave ad una velocità tale da raggiungere 0,5 atm dopo 1 ora e mezza e quindi si scarica lentamente la pressione residua.

I provini tolti dall'autoclave debbono essere immersi immediatamente in acqua preriscaldata ad una temperatura ≥ 90 °C, dopodichè si abbassa la temperatura dell'acqua stessa fino a 20 °C in 20 minuti mediante aggiunta di acqua fredda.

I provini vengono mantenuti nell'acqua a 20 °C per un ulteriore periodo di 15 minuti, si asciugano le superfici e si misura nuovamente la loro lunghezza.

Ai fini della prova interessa l'aumento di lunghezza del provino che viene espresso come percentuale della lunghezza iniziale ed indicato con la precisione dello 0,01 %.

Nel caso di contestazione, la prova viene ripetuta su altro campione dello stesso cemento, purchè non siano trascorsi più di 28 giorni dalla prima prova, ed eseguita su tre provini. La media della variazione di lunghezza dei tre provini viene registrata come espansione in autoclave del provino.

Art. 9.

La prova di presa viene eseguita su pasta normale posta nell'anello troncoconico già descritto (v. art. 7), in ambiente a temperatura di 20 ± 2 °C e ad umidità relativa non minore del 75 %. La prova consiste nello stabilire, in funzione del tempo, di quanto affonda nella pasta un ago di acciaio (detto ago di Vicat) cilindrico, liscio, con la sezione terminale piana e ortogonale all'asse, del diametro di 1,13 mm, che trasmetta un carico di 300 g. Si definisce inizio della presa il momento in cui il suddetto ago si arresta a distanza di 3 mm dalla lastra di vetro, e termine della presa il momento in cui l'ago è sopportato dalla pasta senza che vi penetri più di 0,5 mm.

I tempi occorrenti affinchè avvengano l'inizio ed il termine della presa sono calcolati a partire dall'inizio dell'operazione dell'impasto. L'ago viene fatto discendere lentamente e senza scosse nella pasta.

Art. 10.

Le prove di flessione e compressione per i leganti idraulici di cui all'art. 1 debbono essere effettuate su malta plastica confezionata con le seguenti modalità:

1. *Preparazione della malta*

1.1. *Sabbia normale*

La sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d'origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lagó, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico (v. fig. 4) individuato dalla tabella seguente:

Designazione della tela	Luce netta in mm	Residuo cumulativo percentuale in peso
2,00 UNI 2331 . . .	2,00	0
1,70 UNI 2331 . .	1,70	5 ± 5
1,00 UNI 2331 .	1,00	33 ± 5
0,50 UNI 2331 . . .	0,50	67 ± 5
0,15 UNI 2331 . .	0,15	88 ± 5
0,08 UNI 2331 . . .	0,08	98 ± 2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g. L'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.

La sabbia normale deve essere esente da sostanze organiche come da prova di cui all'allegato 1.

1.2. *Composizione della malta normale*

Le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).

Il legante, la sabbia, l'acqua, l'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 2 °C. L'umidità relativa dell'aria dell'ambiente di prova non deve essere inferiore al 75 %.

Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di:

450 g di legante
225 g di acqua
1350 g di sabbia

Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5 %.

1.3. *Preparazione della malta normale*

La preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore mostrato schematicamente in fig. 5a.

Il miscelatore, con comando elettrico, è costituito essenzialmente:

— da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, avente la forma e le dimensioni indicate nella

fig. 5b, fornito di mezzi mediante i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;

— da una paletta mescolatrice avente forma e dimensioni indicate in fig. 5b, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento planetario attorno all'asse del recipiente.

Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente:

Velocità	Paletta mescolatrice giri/minuto	Movimento planetario giri/minuto
bassa	140 ± 5	65 ± 5
alta	285 ± 10	125 ± 10

I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di rotazione non deve essere un numero intero.

Per rendere agevole l'introduzione dei materiali costituenti l'impasto, sono inoltre da rispettare le distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e le parti dell'apparecchio ad esso vicine.

L'operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:

— si versa l'acqua nel recipiente;

— si aggiunge il legante;

— si avvia il miscelatore a bassa velocità;

— dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l'operazione in 30 secondi;

— si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;

— si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi. Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi;

— si miscela ad alta velocità per 1 minuto.

La malta normale deve venire impiegata per la confezione dei provini subito dopo la preparazione.

2. *Confezione e stagionatura dei provini*

2.1. *Tipo e numero dei provini*

I provini sono prismi da 40 × 40 × 160 mm confezionati, in numero di 3 per ogni scadenza, con la malta descritta nel precedente punto 1.3., impiegando gli stampi e l'assestatore di cui ai punti 2.2. e 2.3.

2.2. *Stampi*

La qualità del materiale, la forma, le dimensioni, con le relative tolleranze di costruzione e di usura dello stampo, devono essere quelle indicate in fig. 6.

Onde permettere la preparazione contemporanea di tre provini, lo stampo è a tre scomparti.

Per facilitare l'introduzione della malta negli stampi, si deve usare una tramoggia metallica a tre scomparti, a pareti verticali.

Le pareti stesse, di altezza compresa fra 20 e 40 mm, non debbono debordare verso l'interno degli scomparti dello stampo più di 1 mm.

2.3. *Assestatore*

L'apparecchio a scosse o assestatore, mediante il quale i provini vengono formati, consiste essenzialmente di una tavola rettangolare, collegata rigidamente mediante due bracci ad un perno il quale dista 800 mm dal centro della tavola stessa.

La tavola incorpora nel mezzo della sua faccia inferiore un riscontro a superficie piana che va ad appoggiarsi ad un piccolo arresto a superficie di contatto arrotondata. Quando questo riscontro appoggia sull'arresto, la sua faccia piana e quella della tavola risultano orizzontali.

Mediante una camma di acciaio duro (HRC 40) o temprato, la tavola viene alzata e lasciata cadere liberamente 60 volte da un'altezza di 15 mm, finchè il riscontro urti contro l'arresto. La camma viene fatta ruotare ad 1 giro al secondo (± 5 %), mediante un motoriduttore con motore di circa 250 watt. Si consiglia l'applicazione di un interruttore contagiri per l'arresto automatico del motore dopo 60 scosse.

Le caratteristiche di un tipo idoneo di assestatore sono riportate, a titolo di esempio, nella fig. 7.

Lo stampo va collocato sulla tavola in modo che gli assi longitudinali dei provini risultino perpendicolari all'asse di rotazione della camma. Adatti riscontri permettono di porre lo stampo in posizione tale che il suo baricentro sia sulla stessa verticale in cui si trovano in posizione di riposo il baricentro dello scomparto centrale ed il punto di percussione. Lo stampo sormontato dalla sua tramoggia deve essere rigidamente fissato alla tavola mediante le piattine ed i dadi indicati nel disegno.

Il peso totale della tavola, dello stampo, della tramoggia e degli elementi di fissaggio è di 20 ± 2 kg. Il peso dei bracci portanti la tavola è di 1 ± 0,3 kg. L'apparecchio deve essere fissato su un basamento di calcestruzzo lungo 100 cm, largo 30 cm, alto 60 cm. Le piastre di base dei due telai che sostengono la camma e l'albero attorno al quale ruota la tavola, sono fissate al calcestruzzo mediante bulloni di ancoraggio. Si deve aver cura di assicurare il perfetto contatto tra le piastre di base e il basamento in calcestruzzo.

Per ridurre il rumore si possono applicare adatti cuscinetti di gomma sotto il basamento in calcestruzzo. La tavola quando è ferma deve stare, come già detto su un piano orizzontale, e la normale comune al riscontro e all'arresto nel punto di contatto deve risultare verticale. Se così non fosse le piastrine che costituiscono le due facce che vengono a contatto vanno sostituite.

Sugli alberi di rotazione della tavola e della camma vanno montati cuscinetti a sfere.

2.4. *Confezione dei provini*

I provini debbono essere confezionati in un ambiente mantenuto a temperatura di 20 ± 2 °C e ad umidità relativa non inferiore a 75 %. Gli stampi e tutti gli accessori debbono trovarsi alla temperatura suindicata. Gli stampi vanno leggermente ingrassati all'interno e sigillati all'esterno per assicurare la tenuta.

Una volta che lo stampo con la sua tramoggia è stato fissato alla tavola a scosse (ferma in posizione di riposo orizzontale) si mette in ciascuno scomparto il primo strato di malta di circa 320 g prelevato dal miscelatore usando un cucchiaio. Detto strato viene distribuito e livellato passando due volte, avanti ed indietro, lungo ciascun scomparto, una spatola metallica.

A questo primo strato vengono dati 60 colpi di assestatore in 60 secondi. Si introduce quindi un secondo strato di malta che viene livellato e compattato come in precedenza.

Si rimuove lo stampo dalla tavola a scosse, si toglie la tramoggia e si allontana l'eccesso di malta mediante un regolo metallico, mantenuto in posizione quasi verticale e fatto muovere lentamente secondo l'asse longitudinale degli scomparti con un movimento trasversale a sega.

La superficie viene in seguito livellata usando lo stesso regolo tenuto quasi piatto.

I provini vengono poi trasferiti, entro gli stampi opportunamente identificati, nell'ambiente di stagionatura.

2.5. *Stagionatura dei provini*

Gli stampi debbono essere coperti, per evitare l'evaporazione dell'acqua, e collocati, prima della sformatura dei provini, in un ambiente di stagionatura mantenuto a temperatura di 20 ± 1 °C e ad umidità relativa non inferiore al 90 %.

Nel caso di scadenza a 24 ore, la sformatura dei provini deve essere effettuata con le dovute cautele nei 15 ÷ 20 minuti che precedono l'esecuzione della prova.

Per prove ad altre scadenze, la sformatura, sempre con le dovute cautele, deve essere effettuata 20 ÷ 24 ore dopo la confezione. Tuttavia se i provini non avessero ancora acquistato una resistenza sufficiente, l'operazione di sformatura può essere ritardata di 24 ore, avendo cura di segnalare il fatto.

Ciascun provino alla sformatura viene marcato alle due estremità e quindi posto a stagionare immerso in acqua ferma, potabile, mantenuta a 20 ± 1 °C.

L'acqua deve coprire i provini immersi ed avere un volume almeno tre volte superiore a quello dei provini.

Le facce verticali nel getto restano tali nella stagionatura. I provini vengono distanziati l'uno dall'altro in modo da lasciare il libero accesso dell'acqua a tutte le loro facce. L'acqua deve essere cambiata ogni 14 giorni.

I provini vengono tolti dall'acqua non prima di 15 minuti dalla prova. Essi vengono poi asciugati con uno straccio pulito in modo da togliere gli eventuali depositi.

3. *Rottura dei provini*

3.1. *Resistenze a flessione*

La macchina di prova per la resistenza a flessione deve essere atta all'applicazione ed alla misura di carichi inferiori a 1000 kg con la precisione dell'1% sui 4/5 superiori della sua scala. Il carico deve crescere progressivamente di 5 ± 1 kg/secondo.

La macchina è provvista di un dispositivo per rottura a flessione (si veda, come esempio, il dispositivo di fig. 8) munito di due rulli di appoggio di 10 mm di diametro posti con gli assi distanziati di 100,0 mm (o 106,7 mm).

Il terzo rullo, di reazione al carico, ha lo stesso diametro ed è messo in posizione centrale rispetto agli altri due. I piani verticali passanti per gli assi dei tre rulli devono essere paralleli e rimanere tali ed equidistanti durante la prova. Il dispositivo deve possedere le libertà di movimento necessarie per conseguire una ripartizione uniforme del carico sul provino e per escludere in esso azioni torcenti.

Il provino viene posto con una faccia laterale che è stata già a contatto dello stampo sui due rulli di appoggio e con il suo asse longitudinale perpendicolare ai supporti.

La resistenza a flessione R_f, tensione massima di rottura, risulta applicando la formula:

$$R_f = \frac{6\,M}{b^3} = 1{,}5\,\frac{P\,l}{b^3}$$

dove è:

$M = \frac{P\,l}{4}$ momento flettente

b = lato della sezione quadrata del prisma

P = carico applicato nel punto di mezzo del prisma

l = distanza tra i supporti.

Esprimendo l e b in cm:

$R_f = 0{,}234\ P$ (o $R_f = 0{,}250\ P$ per $l = 106{,}7$ mm)

R_f risulta in kg/cm² quando P viene espresso in kg.

3.2. *Resistenze a compressione*

Dopo le prove a flessione, i semiprismi vengono mantenuti nello stato umido fino all'esecuzione della prova di compressione. Ciascun semiprisma va sollecitato a compressione su una faccia laterale (che è stata già a contatto con lo stampo) per una sezione di 40 × 40 mm tra due piastre di metallo duro, di almeno 10 mm di spessore, 40 ± 0,1 mm di larghezza, di lunghezza maggiore di 40 mm e planarità a meno 0,01 mm.

Dette piastre debbono essere di acciaio con una durezza di almeno HRC 60 o preferibilmente di carburo di tungsteno.

La macchina a compressione deve avere una precisione almeno di ± 1,5% per la scala più piccola che viene usata nella prova. Essa deve essere attrezzata con almeno due intervalli di carico: uno fino a 2 ÷ 5 t, l'altro fino a 10 ÷ 25 t. Il carico dovrà aumentare con una velocità tale da assicurare un incremento di tensione di 15 ± 5 kg/cm²/secondo. Tuttavia sino a metà del presunto carico di rottura, il carico può aumentare più rapidamente; in ogni caso la durata della prova non deve essere inferiore a 10 secondi.

Il piatto non collegato al pistone (generalmente il piatto superiore) deve essere dotato di uno snodo sferico, il cui centro deve cadere sul piano di appoggio piatto-provino con tolleranza di ± 5 mm. Inoltre l'asse del pistone deve coincidere con l'asse dell'incastellatura e su tale asse deve trovarsi il centro dello snodo con tolleranza di ± 0,5 mm.

Quando la pressa è munita di piatti il cui diametro o lato non sia superiore a 10 cm, e con uno snodo sferico di diametro non superiore a 6 cm, le piastre di compressione possono essere semplicemente fissate ai piatti della macchina e centrate su questi e sull'asse di sollecitazione del provino.

I piatti sono guidati senza apprezzabile attrito durante la prova in modo che possano mantenere la stessa proiezione orizzontale. Le suddette condizioni si possono vantaggiosamente ottenere adottando uno speciale dispositivo da portare tra i piatti della pressa (vedi il prossimo capoverso).

Se i piatti ed il giunto sferico della pressa hanno dimensioni superiori a quanto sopra indicato, si deve interporre un apparecchio comprimitore; le caratteristiche di un tipo idoneo di detto apparecchio sono riportate, a titolo di esempio, in fig. 9.

La resistenza a compressione R_c risulta in kg/cm²:

$$R_c = \frac{P}{16}$$

dove P è il carico di rottura in kg.

3.3. *Risultati*

I valori di resistenza a flessione e compressione, debbono essere determinati su almeno 3 provini per ogni scadenza.

Le medie aritmetiche dei risultati delle prove a flessione ed a compressione, determineranno, per ogni scadenza, la resistenza a flessione e la resistenza a compressione della malta, da confrontare con i valori di norma.

Sezione II

PROVE CHIMICHE

Art. 11.

Le prove chimiche per il cemento portland si eseguono nel modo seguente:

1) *Determinazione della perdita al fuoco*

2 g di cemento, posti in un crogiuolo di platino con coperchio, vengono scaldati per 30 minuti alla temperatura di 950 ± 10 °C. Si lascia raffreddare in essiccatore per quindici minuti e si pesa. La diminuzione di peso, espressa in percentuale, costituisce la perdita al fuoco.

2) *Determinazione del residuo insolubile*

Alcuni grammi di cemento vengono ulteriormente polverizzati in mortaio di agata in modo da eliminare qualsiasi residuo sullo staccio formato con tela metallica avente apertura di maglie 0,09 mm (0,09 UNI 2331).

2 g di cemento così raffinato vengono addizionati a 100 cm³ di acqua distillata entro un becker da 400 cm³; quindi, agitando con continuità, si aggiungono 50 cm³ di acido cloridrico diluito (1 : 1). Sempre agitando, per evitare la formazione di grumi, si porta rapidamente all'ebollizione e quindi si mette su bagnomaria per cinque minuti. Subito dopo si filtra rapidamente lavando il residuo con acqua calda fino a reazione neutra. Il filtrato servirà per la determinazione di SO_3, di cui al comma 3). Il filtro con il suo contenuto viene posto in una capsula di porcellana insieme con 60 cm³ di una soluzione di Na_2CO_3 al 5%, si mantiene per circa quindici minuti e poi si riscalda fin presso all'ebollizione per altri quindici minuti.

Si filtra, si lava con acqua distillata calda, indi con 100 cm³ di soluzione diluita (1 : 9) di acido cloridrico ed infine con acqua distillata calda fino a reazione neutra. Si pone il filtro con il precipitato in un crogiuolo di platino, si incenerisce lentamente la carta del filtro e si calcina per quindici minuti a 900 ÷ 950 °C.

Il peso ottenuto, espresso in percentuale, costituisce il residuo insolubile.

3) *Determinazione di SO_3*

Il filtrato del residuo insolubile, che è stato conservato a parte, viene scaldato all'ebollizione ed addizionato di 20 cm³ di una soluzione bollente di cloruro di bario al 10%.

Si fa bollire per dieci minuti e si lascia riposare a caldo su bagnomaria, fino a quando il precipitato sia completamente sedimentato. Si filtra e si lava con acqua calda fino a scomparsa della reazione dei cloruri. Terminata la filtrazione si portano filtro e precipitato in un crogiuolo di platino, si incenerisce lentamente la carta da filtro e poi si calcina per dieci minuti a 900 ÷ 950 °C. Si lascia raffreddare in essiccatore e si pesa.

Il peso ottenuto, moltiplicato per 0,343, dà la quantità di SO_3 contenuta in 2 g di cemento. Da tale quantità viene calcolata la percentuale presente.

4) *Determinazione di MgO*

Metodo A)

Si pesano 1 g di cemento e 3 g di cloruro ammonico (NH_4Cl); si mescola il tutto accuratamente in un becker di vetro da 150 cm³ e si distribuisce con regolarità la sostanza sul fondo. Si ricopre il becker con un vetro da orologio e si introducono lentamente, per mezzo di una pipetta, 10 cm³ di HCl concentrato che si fa scorrere lungo le pareti. Si agita la massa usando una bacchetta di vetro per disgregare i grumi che si sono formati ed il becker, munito del suo coperchio, è posto su un bagnomaria per trenta minuti. Durante questo tempo il contenuto del becker viene frequentemente agitato con la bacchetta di vetro per evitare la formazione di grumi.

Si addiziona il residuo che si trova sul fondo del becker con circa 50 cm³ di acqua distillata calda e lo si filtra raccogliendo il filtrato in un becker da 400 cm³.

Si lava il residuo sul filtro due volte con soluzione calda di acido cloridrico al 5% ed in seguito con acqua distillata calda fino alla scomparsa della reazione dei cloruri. Al filtrato, portato a 200 cm³, si aggiungono 20 cm³ di H_2O_2 al 3% e si mantiene la soluzione ad incipiente ebollizione per 5 minuti. Si aggiungono 2-3 gocce di rosso di metile e quindi cautamente ammoniaca fino a colorazione gialla della soluzione più un leggero eccesso. Si lascia digerire il precipitato di idrossidi per 10 minuti, quindi si filtra a caldo e si lavano il precipitato ed il filtro con una soluzione bollente di nitrato di ammonio all'1%, resa leggermente ammoniacale, fino a scomparsa della reazione dei cloruri. Al filtrato portato a 200 cm³ si aggiungono 4 cm³ di acido cloridrico concentrato e 20 cm³ di una soluzione satura di acido ossalico, si scalda alla ebollizione. Si aggiungono 2-3 gocce di rosso di metile ed ammoniaca fino a viraggio al giallo dell'indicatore.

Si lascia depositare il precipitato e si filtra senza lavare; si riprende il precipitato dal filtro e lo si raccoglie nello stesso becker con acqua fredda. Il precipitato viene sciolto con acido cloridrico diluito (200 cm³ di acqua + 5 cm³ di acido concentrato) effettuando quindi la precipitazione del calcio una seconda volta nella stessa maniera. Si filtra ed il filtrato si unisce a quello precedente in un becker da 600-800 cm³. Si precipita il magnesio con 10 cm³ di una soluzione di fosfato di ammonio al 25% e di ammoniaca (10 cm³ di ammoniaca concentrata per 100 cm³ di soluzione). La precipitazione si ritiene completa dopo una forte agitazione per trenta minuti, oppure lasciando depositare il precipitato per ventiquattro ore. Si filtra e si lava il precipitato con acqua fredda contenente il 5% di ammoniaca. Il filtro ed il precipitato sono inceneriti in un crogiuolo di porcellana e calcinati per 15 minuti alla temperatura di 900-950 °C. Dopo raffreddamento nell'essiccatore si pesa il pirofosfato di magnesio; il peso così ottenuto moltiplicato per 0,3623, dà la quantità di MgO presente, dalla quale si calcola la sua percentuale nel cemento.

Metodo *B*) (in alternativa)

Si pesano 1 g di cemento e 3 g di cloruro ammonico e si procede secondo il metodo *A*) per quanto ivi prescritto nei primi tre capoversi.

Si lascia depositare il precipitato e si filtra senza lavare; si riprende il precipitato dal filtro e lo si raccoglie nello stesso becker lavando con acqua fredda. Il precipitato viene sciolto con acido cloridrico diluito (200 cm³ di acqua + 5 cm³ di acido concentrato) effettuando quindi la precipitazione una seconda volta nella stessa maniera. Si filtra ed il filtrato si unisce a quello precedente in un pallone da 1000 cm³ e si porta a volume con acqua distillata.

Si pipettano 100 cm³ di questa soluzione travasandoli in un becker da 400 cm³, si aggiungono 50 cm³ di acqua distillata e tanto tampone ammoniacale, ottenuto sciogliendo 67,5 g di NH_4Cl in H_2O, aggiungendo 570 cm³ di ammoniaca concentrata (densità = 0,9) e portando a volume di 1000 cm³, fino ad arrivare a pH 10 ÷ 11.

Si aggiunge come indicatore Nero eriocromo-T, preparato miscelando intimamente 1 g di reattivo e 100 g di NaCl, fino a che la soluzione assume una colorazione rosso violacea. Si titola fino a viraggio del colore all'azzurro con una soluzione di EDTA M/20.

La percentuale di MgO presente nel cemento si ottiene moltiplicando i cm³ impiegati per il fattore 2,016.

Art. 12.

Le prove chimiche per il cemento pozzolanico si eseguono nel modo seguente:

1) *Saggio di pozzolanicità*

In una beuta di vetro neutro della capacità di 300 cm³ vengono versati, con una pipetta, 100 cm³ di acqua distillata. La beuta con l'acqua viene posta in un termostato a 40 °C per circa un'ora, in modo da uniformare la temperatura del sistema.

Per facilitare, a prova ultimata, il distacco della pasta di cemento dal fondo della beuta, è consigliabile paraffinarne l'interno con circa 20 g di paraffina, facendo solidificare l'eccesso di questa sul fondo della beuta collocata su un piano orizzontale.

Si versano quindi nella beuta, per mezzo di un imbuto asciutto a collo largo, 20 ± 0,01 g del cemento in esame. Subito dopo si chiude la beuta con un tappo di gomma o di sughero paraffinato, assicurandolo possibilmente alla beuta stessa con una legatura. Si agita energicamente per venti secondi, in modo da impedire che rimangano grumi di cemento aderenti al fondo, si ripone la beuta nel termostato a 40 °C curando che il fondo sia orizzontale, onde lo strato di cemento che si deposita dalla sospensione abbia in ogni punto circa lo stesso spessore.

Per evitare un sensibile abbassamento di temperatura durante l'impasto si deve fare in modo che tutte le operazioni che si eseguono fuori termostato vengano compiute al massimo in due tre minuti.

Alle scadenze successivamente indicate la soluzione viene rapidamente filtrata attraverso un crogiuolo a setto poroso di media porosità. Il filtrato viene raccolto in una beuta a tappo smerigliato e lasciato raffreddare a temperatura ambiente. Indi si prelevano, con una pipetta tarata, 50 cm³ di soluzione e su di essi si determina l'alcalinità totale con acido cloridrico N/10 usando metilarancio come indicatore. Nella stessa soluzione, previamente alcalinizzata con ammoniaca, viene dosato il calcio (*) volumetricamente come ossalato, avendo cura di lavare con acqua fredda il precipitato. Per la titolazione si impiega una soluzione di permanganato N/20.

La concentrazione di CaO in soluzione espressa in m moli/litro, si ottiene moltiplicando i cm³ impiegati per il fattore 0,5.

Il dosaggio del CaO può anche essere effettuato complessometricamente nel seguente modo: alla soluzione sulla quale si è determinata l'alcalinità, viene aggiunto tanto tampone ammoniacale, ottenuto sciogliendo 67,5 g di NH_4Cl in H_2O, aggiungendo 570 cm³ di ammoniaca concentrata (densità = 0,9) e portando a volume di 1000 cm³, fino ad arrivare a pH 10 ÷ 11. Si aggiunge come indicatore Nero eriocromo-T, preparato miscelando intimamente 1 g di reattivo con 100 g di NaCl, fino a che la soluzione assume una colorazione rosso violacea. Per una netta valutazione del punto di viraggio si aggiunge una punta di spatola di Titriplex-magnesio (sale magnesio-bipotassico dell'acido etilendiamminotetracetico).

Si titola fino a viraggio del colore all'azzurro con una soluzione di EDTA *M*/20.

La concentrazione di CaO in soluzione, espressa in m moli/litro, si ottiene direttamente dal numero di cm³ di EDTA impiegati.

I dati ottenuti, espressi in m moli/litro si riportano sul grafico della fig. 10, verificando se il punto rappresentativo della concentrazione di calce in funzione dell'alcalinità si trova al disopra o al disotto dell'isoterma di solubilità.

Il saggio deve ritenersi positivo quando la concentrazione di calce risulta al disotto di detta curva.

La prova viene eseguita dopo una stagionatura di otto giorni a 40 °C nelle condizioni sopra indicate. Qualora dopo tale stagionatura il punto rappresentativo cada sull'isoterma o nelle sue immediate vicinanze, rendendo il risultato del saggio incerto, è ammessa una prova di conferma dopo stagionatura di quindici giorni. In questo caso il saggio deve risultare nettamente positivo.

2) *Determinazione della perdita al fuoco*

Si opera come prescritto all'art. 11, comma 1.

3) *Determinazione del residuo insolubile*

Si prendono 5 g di cemento e si polverizzano in mortaio di agata fino a che tutti i 5 g passano per lo staccio formato con la tela metallica unificata avente apertura di maglie 0,09 mm (0,09 UNI 2331). Si prende 1 g di materiale così polverizzato, si disperde in 25 cm³ di acqua, agitando con una bacchetta di vetro, poi si attacca con 40 cm³ di acido cloridrico (densità = 1,10) in capsula, e si fa evaporare sino a secchezza su bagnomaria.

L'operazione viene ripetuta con 20 cm³ di acido cloridrico (densità = 1,12) per altre due volte; il residuo dell'ultima evaporazione viene ripreso con 100 cm³ di acido cloridrico diluito (1 : 3), si scalda un poco, si filtra e si lava fino ad eliminazione della reazione acida. Il filtrato servirà per la eventuale determinazione di SO_3 e di MgO di cui al comma 4) e al comma 5). Il residuo viene portato in una beuta munita di

(*) Nel caso in cui il legante in esame contenga altri elementi alcalino-terrosi, che altrimenti verrebbero dosati come calcio, è necessario eliminare questi ultimi sfruttando la diversa solubilità dei solfati di Ca, Ba e Sr, operando nel modo seguente: alla soluzione, sulla quale si è determinata l'alcalinità, si aggiungono 50 cm³ di soluzione contenente 4 g/l di $Sr(NO_3)_2$ e 1 cm³ di H_2SO_4 al 95%. Si fa bollire per 5 minuti, si lascia a riposo per 3, si filtra e si lava con 50 cm³ di H_2SO_4 all'1%. Nel filtrato, alcalinizzato con ammoniaca, viene dosato il calcio volumetricamente come ossalato o complessometricamente con EDTA nel modo indicato.

refrigerante a ricadere, con 100 cm³ di soluzione di idrato potassico al 25%; si lascia per sedici ore a temperatura ambiente e poi si mantiene per quattro ore il liquido alcalino in costante ebollizione. Infine si filtra, si lava fino ad eliminazione della reazione alcalina, si secca il residuo e si calcina per venti minuti alla temperatura di 900 ÷ 950 °C. Si lascia raffreddare in essiccatore e si pesa; il peso ottenuto, espresso in percentuale, costituisce il valore del residuo insolubile.

4) *Determinazione di SO_3*

Sul filtrato acido ottenuto nella determinazione del residuo insolubile (comma 3) si opera come prescritto per la determinazione di SO_3 per il cemento portland (art. 11, comma 3).

5) *Determinazione di MgO*

Sul filtrato acido ottenuto nella determinazione del residuo insolubile (comma 3) si opera come prescritto per la determinazione di MgO per il cemento portland (art. 11, comma 4).

Art. 13.

Le prove chimiche per il cemento d'altoforno si eseguono nel modo seguente:

1) *Determinazione della perdita al fuoco*

Si esegue come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 1) ma operando in corrente di azoto.

2) *Determinazione del residuo insolubile*

Si opera come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 2)

3) *Determinazione di SO_3*

Si opera come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 3)

4) *Determinazione di MgO*

Si opera come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 4).

5) *Determinazione del solfo da solfuri*

Da 1 a 5 g di cemento (secondo il contenuto di solfuri) unitamente a 0,5 g di cloruro stannoso solido ed a 50 cm³ di acqua, si pongono nel pallone a decomposizione di un apparecchio per determinazioni di solfo nei prodotti siderurgici. Si agita, si chiude il pallone e si effettua la decomposizione con 50 cm³ di acido cloridrico diluito (1 : 1).

Si opera in corrente di anidride carbonica facendo assorbire l'idrogeno solforato da una soluzione di acetato di cadmio o di zinco, titolando iodometricamente il solfuro metallico formatosi e risalendo alla quantità di solfo, che viene espressa in percentuale.

Art. 14.

Le prove chimiche per il cemento alluminoso si eseguono nel modo seguente:

1) *Determinazione della perdita al fuoco*

Si opera come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 1).

2) *Determinazione del residuo insolubile*

Si opera come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 2)

3) *Determinazione di SO_3*

Si opera come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 3).

4) *Determinazione di MgO*

Si opera come prescritto per il cemento portland (art. 11, comma 4).

5) *Determinazione di Al_2O_3*

1 g di cemento posto in capsula di porcellana della capacità di circa 300 cm³ viene trattato con 25 cm³ di acqua ed agitato con bacchetta di vetro in modo da impedire la presa; si aggiungono poi 25 cm³ di acido cloridrico diluito (1 : 1), si rimescola e si evapora a bagnomaria sino a secchezza, agitando di tanto in tanto con bacchetta di vetro il residuo insolubile. Si ripete il trattamento precedente con acido cloridrico e la successiva evaporazione a bagnomaria, e si pone poi la capsula in una stufa a 120°C lasciandovela per due ore. Si umetta quindi il residuo con acido cloridrico concentrato e si lascia digerire a freddo per quindici minuti. Si riprende infine con 100 cm³ di acqua, si scalda e si filtra.

Il filtrato proveniente dall'operazione precedente, addizionato di circa 2 g di cloruro ammonico, si porta all'ebollizione in capsula di porcellana, vi si aggiunge qualche goccia di acido nitrico concentrato e si precipita quindi con lieve eccesso di ammoniaca (densità = 0,96), facendo bollire per un minuto. Si filtra e poi si lava con acqua bollente.

Gli idrati, ben lavati, vengono disciolti su filtro in q.b. di acido cloridrico diluito (1 : 1) caldo (eventualmente con aggiunta di un poco di acqua ossigenata) lavando quindi con acqua calda; la soluzione così ottenuta si neutralizza con ammoniaca (indicatore metilarancio), poi si rende lievissimamente acida con acido cloridrico diluito, si porta a volume di acqua con 300 cm³ e si addiziona dei seguenti reattivi l'uno dopo l'altro e nell'ordine in cui vengono indicati:

1) 5 cm³ di HCl diluito (1 : 1);
2) 20 cm³ di soluzione di fosfato ammonico al 10%;
3) 50 cm³ di soluzione di tiosolfato ammonico al 20%;
4) 15 cm³ di acido acetico diluito (1 : 3).

Si fa bollire ora la soluzione per trenta minuti sostituendo a mano a mano l'acqua che evapora, si filtra subito dopo e si lava a fondo con acqua calda.

Si secca il precipitato con filtro, si pone il tutto in crogiuolo di porcellana, si incenerisce il filtro ed infine si calcina alla temperatura di 900 ÷ 950 °C fino a peso costante.

Il peso di $AlPO_4$ ottenuto, moltiplicato per 41,78, dà la percentuale di Al_2O_3.

E' da tenere presente che unitamente al fosfato di alluminio precipitano anche le piccole quantità di titanio eventualmente presenti.

ALLEGATO 1

METODO STANDARD PER DETERMINARE L'ACCETTABILITA' DI UNA SABBIA DAL PUNTO DI VISTA DEL CONTENUTO IN MATERIE ORGANICHE

1. *Scopo della prova*: questo metodo di prova serve per rilevare approssimativamente la presenza di composti organici nelle sabbie da usarsi nelle malte di norma.

2. *Prelievo dei campioni*: la prova si esegue su un campione rappresentativo di sabbia del peso di 500 g circa, prelevato mediante quadripartizione od a mezzo di campionatore.

3. *Reattivi e soluzione colorata standard di riferimento*:

a) soluzione di idrossido di sodio al 3%. Sciogliere 3 parti in peso di idrossido di sodio NaOH in 97 parti di acqua;

b) soluzione colorata standard. Sciogliere, non più di due ore prima dell'impiego, 0,250 g di bicromato potassico $K_2Cr_2O_7$ in 100 cm³ di acido solforico (densità = 1,84). Porre la soluzione in una bottiglia da 350 cm³, fino al livello corrispondente a 200 cm³.

4. *Procedimento sperimentale*:

a) riempire una bottiglia analoga alla precedente, graduata fino a 350 cm³ con il campione di sabbia che si deve provare facendo in modo che questa arrivi alla tacca da 130 cm³;

b) aggiungere la soluzione di idrossido di sodio in H_2O al 3% fino a che il volume complessivo della sabbia e del liquido raggiunga dopo agitazione la graduazione 200 cm³;

c) chiudere la bottiglia, agitare energicamente, ed indi lasciare riposare per ventiquattro ore.

5. *Determinazione del colore*: dopo che la bottiglia è stata in riposo per ventiquattro ore confrontare il colore del liquido ottenuto al disopra del campione di sabbia, previa decantazione, con il colore del liquido di riferimento, preparato come al 3 b). Si intende che la comparazione dovrà essere effettuata nelle identiche condizioni rispetto allo spessore del liquido, al recipiente ed alla illuminazione.

Se la soluzione sovrastante la sabbia presenta una colorazione più scura di quella di riferimento ciò significa che il contenuto di materia organica della sabbia esaminata è superiore al limite di sostanze organiche tollerato, e pertanto la sabbia non può essere adoperata (*).

(*) La Hellige Inc. - 877 Steward Ave. Garden City - New York fornisce un comparatore per paragonare la colorazione della soluzione con una serie di cinque vetrini a colorazione crescente. Il vetrino n. 3 corrisponde alla colorazione della soluzione standard di fresco preparata.

Fig. 1. — Apparecchiatura per la determinazione del residuo ad umido.

1, raccordo a T 3/8×3/8×1/4 Gas UNI 385-388 in acciaio Fe 42B UNI 5334 od altro materiale analogo (1 pezzo); 2, rubinetto per acqua, filett. 3/8 Gas, in ottone OTS 58 UNI 2012 (1 pezzo); 3, prolunga, in acciaio Fe 42B UNI 5334 (1 pezzo); 4, manometro A 63 - 2,5 UNI 4658 cl. III-N, in ottone OTS 58 UNI 2012 (1 pezzo); 5, spruzzatore, in acciaio inox od ottone OTS 65 UNI 2012 (1 pezzo); 6, cilindro del bossolo in acciaio inox od ottone OTS 65 UNI 2012 (1 pezzo); 7, tela metallica 0,18 e 0,09 UNI 2331, in acciaio inox o bronzo B 6 UNI 2527 (1 pezzo); 8, ghiera per fissaggio tela, in acciaio inox od ottone OTS 65 UNI 2012 (1 pezzo).

Fig. 2. — Forma per la prova di indeformabilità (Pinza di Le Chatelier)

1, vite, in bronzo B7 UNI 2527 od altro materiale analogo (6 pezzi); 2, vite 6×20 UNI 236, in acciaio X15 CN 1808 UNI 4047 od altro materiale analogo (4 pezzi); 3, piastra di base, in acciaio X15 CN 1808 UNI 4047 od altro materiale analogo (1 pezzo); 4, traversa di testa, in acciaio X15 CN 1808 UNI 4047 od altro materiale analogo (2 pezzi); 5, piastrina intermedia, in acciaio X15 CN UNI 4047 od altro materiale analogo (4 pezzi); 6, piolino, in acciaio X15 CN 1808 UNI 4047 od altro materiale analogo (6 pezzi); 7, perno 5×22 UNI 1707 h8, in acciaio X15 CN 1808 UNI 4047 od altro materiale analogo (4 pezzi).

Fig. 3. — Stampo per la confezione di provini di sezione 25×25 mm per la prova di espansione in autoclave

Fig. 4. — Fuso granulometrico della sabbia normale

Fig. 5. — Miscelatore - a, schema di insieme; b, particolare

1, paletta mescolatrice, in acciaio inox (1 pezzo); **2**, bacinella, in acciaio inox (1 pezzo).

Fig. 6. — Stampo per la confezione di provini da 40×40×160 mm

1, maniglia, in ghisa G20 UNI 5007 od altro materiale analogo (1 pezzo); 2, piastrina tipo A di attacco della maniglia, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 3, vite 8×18 UNI 256, in acciaio classe 4S UNI 3740-65 (2 pezzi); 4, perni di bloccaggio tipo A, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334 od altro materiale analogo (1 pezzo); 6, traversa lato maniglia tipo A, acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 6, traversa lato maniglia tipo A, in acciaio 16 Ni Cr 11 UNI 5331-64 (1 pezzo); 7, piastrine intermedie tipo B, in acciaio 16 Ni Cr 11 UNI 5331-64 (2 pezzi); 8, traverse di testa tipo B, in acciaio 16 Ni Cr 11 UNI 5331-64 (2 pezzi); 9, traversa dei fianco tipo C, in acciaio 16 Ni Cr 11 UNI 5331-64 (1 pezzo);10, piastrina di bloccaggio tipo C, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 11, bronzine, in bronzo B10 UNI 1701 od altro materiale analogo (2 pezzi); 12, impugnatura, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 13, boccola in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 14, leva di bloccaggio, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 15, piastra di base, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 16, viti a testa svasata a 90° con intaglio vite 8×16 UNI 256, in acciaio classe 4S UNI 3740-65 (4 pezzi); 17, perno senza testa con fori per copiglia, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 18, rosette per perno, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi); 19, perno tipo C per impugnatura, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 20, copiglia A 7,5×10 UNI 1336 acciaio (2 pezzi); 21, perni di riscontro tipo D, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi).

Fig. 7. — Assestatore

1, tondo di collegamento, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi); 2, motoriduttore da HP 0,25, velocità dell'albero lento 60 giri al 1' (1 pezzo); 3, quadro elettrico completo di contaimpulsi con fermo prestabilito (1 pezzo); 4, sopporto motoriduttore, in acciaio Fe 34B UNI 5334-64 od altro materiale analogo; 5, cinghia trapezoidale tipo A47 (2 pezzi); 6, bullone da fondazione M 10×100 in acciaio (8 pezzi); 7, rosetta 10,5 UNI 1733 in acciaio (8 pezzi); 8, dado M 10 UNI 5587-65-A-5S in acciaio (8 pezzi); 9, sopporto camma in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 10, boccola inferiore, in acciaio 16 Ni Cr 11 UNI 5331-64 (1 pezzo); 11, boccola superiore, in acciaio 16 Ni Cr 11 UNI 5331-64 (1 pezzo); 12, perno 6×40 UNI 1707 h8, in acciaio (2 pezzi); 13, braccio distanziatore, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi); 14, piastra porta provini, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 15, piattina, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi); 16, dado BM 10 UNI 5448-64-C-5D, in acciaio (4 pezzi); 17, bullone con terminale ad occhio, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (4 pezzi); 18, perno 10×32-25 UNI 1707, in acciaio (4 pezzi); 19, copiglia A 3×18 UNI 1336, in acciaio (8 pezzi); 20, vite M 5×10 UNI 5725-65-OA, in acciaio (5 pezzi); 21, dado M 5 UNI 5587-65-A-4D in acciaio (2 pezzi); 22, sopporto carter, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo; 23, rullo (1 pezzo); 24, pernetto, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 25, spina 5×60 UNI 129 in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 26, ghiera cieca tipo A, in acciaio Fe 62B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 27, albero porta camma, in acciaio Fe 60-1 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 28, cuscinetto ad es. SKF 6202/C_2 (2 pezzi); 29, camma, in acciaio 16 Ni Cr 11 UNI 5331-64 (1 pezzo); 30, ghiera tipo A, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 31, distanziale con eccentrico, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 32, puleggia a gole trapezoidali Ø 100, in ghisa G 20 UNI 5007 od altro materiale analogo (1 pezzo); 33, rosetta 5,3×20×2, in acciaio (2 pezzi); 34, chiavetta incastrata 5×5×30 UNI 85, in acciaio (1 pezzo); 35, anello di fermo (Seeger) in acciaio (1 pezzo); 36, vite senza testa con esag. incass. M 6×5, in acciaio (25 pezzi); 37, cerniera con guide per bracci piastra, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 38, perno per cerniera, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 39, ghiera cieca tipo B, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi); 40, cuscinetto ad es. SKF 6201/C_2 (2 pezzi); 41, sopporto cerniera, in ghisa G 20 UNI 5007 od altro materiale analogo (1 pezzo); 42, carter, in acciaio Fe 34B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 43, microcontatto (1 pezzo); 44, rosetta 5,3 UNI 1733, in acciaio (1 pezzo); 45, puleggia a gole trapezoidali Ø 100, in ghisa G20 UNI 5007 od altro materiale analogo (1 pezzo).

Fig 8a. — Dispositivo per rottura a flessione - Staffa superiore

1, staffa superiore, in acciaio Fe 70-2 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo); 2, rullo, in acciaio 42 CAD 7 UNI 3096 nitrurato (2 pezzi); 3, piastrina di fermo, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi); 4, vite 4×10 UNI 270, in acciaio (4 pezzi).

Fig. 8b. — Dispositivo per rottura a flessione - Staffa inferiore

1, anello, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo (2 pezzi); 2, perno 2×25 UNI 1707, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 od altro materiale analogo ribadito (2 pezzi); 3, rullo, in acciaio 42 CAD 7 UNI 3096 nitrurato (1 pezzo); 4, staffa inferiore, in acciaio Fe 70-2 UNI 5334-64 od altro materiale analogo (1 pezzo).

Fig. 9. — Apparecchio comprimitore

1, piatto, in acc. Fe 70-2 UNI 5334-64 o altro materiale analogo (1 pezzo; 2, molla in acciaio C 72 UNI 3545 (1 pezzo); 3, sopporto rulli, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 o altro materiale analogo (pezzi 4); 4, vite M 4×8 UNI 2383 (2ª Ed.) A-5D, in acciaio (pezzi 4); 5, snodo superiore, in acciaio 20 CrNi 4 UNI 5331-64 (pezzi 1); 6, carter unione snodi, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 o altro materiale analogo (pezzi 1); 7, snodo inferiore, in acciaio 20 CrNi 4 UNI 5331-64 (pezzi 1); 8, vite CM 5×14 UNI 2384-A-8G, in acciaio (pezzi 2); 9, piastrina di compressione superiore, in acciaio 16 NiCr 11 UNI 5331-64 (pezzi 1); 10, corpo, in acciaio Fe 70-2 UNI 5334-64 o altro materiale analogo (pezzi 1); 11, piolo di riscontro tipo A, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 o altro materiale analogo (pezzi 1); 12, piastrina di compressione inferiore, in acciaio 16 NiCr 11 UNI 5331-64 (pezzi 1); 13, vite M 6×12 UNI 2383 (2ª Ed.) A-5D, in acciaio (pezzi 1); 14, vite M 5×10 UNI 2383 (2ª Ed.) A-5D, in acciaio (pezzi 4); 15, perno per rullino Ø 3×13 (lappato), in acciaio (pezzi 8); 16, rullino, in acciaio 16 NiCr 11 UNI 5331-64 (pezzi 8); 17, vite M 5×10 UNI 235 4D, in acciaio (pezzi 2); 18, piolo di riscontro tipo B, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 o altro materiale analogo (pezzi 2); 19, piastrina di riscontro, in acciaio Fe 42B UNI 5334-64 o altro materiale analogo (pezzi 2).

Fig. 10. — Saggio di pozzolanicità per il controllo dei cementi pozzolanici. Solubilità in $Ca(OH)_2$ in presenza di alcali a 40°C.

(6278)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1968.

Sostituzione del rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1965, con il quale è stato nominato il comitato speciale predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione dell'avv. Enzo Bajocco, rappresentante dei datori di lavoro, dimissionario;

Sentita l'organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Filippo Bazzanti è chiamato a far parte del comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione dell'avv. Enzo Bajocco, dimissionario.

Roma, addì 18 giugno 1968

Il Ministro: Bosco

(6669)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Vista la nota n. 1015 del 17 giugno 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata comunica che il professor Leonardo Sacco ha rassegnato le proprie dimissioni, quale esperto del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, il prof. Leonardo Sacco con il dott. Raffaele Giuralongo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Raffaele Giuralongo è chiamato a far parte, in qualità di esperto, del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata in sostituzione del prof. Leonardo Sacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(6440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla continuazione dell'attività della società cooperativa « Società azionaria cooperativa autotrasporti S.A.C.A. », con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1968, è stata autorizzata la continuazione dell'attività della società cooperativa « Società azionaria cooperativa autotrasporti S.A.C.A. », con sede in Pistoia, in liquidazione coatta amministrativa, per un ulteriore periodo di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1968. Con lo stesso provvedimento sono state fissate le condizioni cui detta proroga si intende subordinata.

(6609)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1968, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, costituita in data 25 febbraio 1965 per atto del notaio dott. Giuseppe Intersimone.

Dalla data del decreto il dott. Amedeo Ligotti è stato nominato commissario governativo di detta società, per un periodo di sei mesi.

(6610)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Campiglia marittima

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1968, n. 1539, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Campiglia Marittima.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6658)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Velletri ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.III.70/17/520 in data 7 giugno 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Velletri (Roma) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(6612)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio e ricerche cliniche.

Con decreto n. 300.10.III.3/8/813 in data 15 giugno 1968 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Ancona, è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio e ricerche cliniche con sede presso l'ospedale medesimo.

(6682)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, è vacante la cattedra di storia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6960)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Pineto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.159.884, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6828)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1968, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.475.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6829)

Autorizzazione al comune di Filadelfia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Filadelfia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.447.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6830)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Cirò Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.719.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6831)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Falerna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.366.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6832)

Autorizzazione al comune di Botricello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Botricello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.849.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6833)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.369.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6834)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.886.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6835)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Casabona (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.914.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del décreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6836)

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Lentiai (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.628.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6839)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.220.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6840)

Autorizzazione al comune di Baricella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Baricella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.045.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6841)

Autorizzazione al comune di Campo di Giove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1968, il comune di Campo di Giove (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.458.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6842)

Autorizzazione al comune di Gagliano Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Gagliano Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.160.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6843)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.824.766, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6844)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Castellafiume (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.506.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6845)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.042.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6846)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Barisciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.888.119, per la copertura del disavanzo economico mico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6847)

Autorizzazione al comune di Offagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Offagna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.492.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6848)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.207.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6850)

Autorizzazione al comune di Luogosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Luogosano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.297.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6849)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.509.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6851)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.471.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6852)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1968, il comune di San Sossio Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 488.235, per la copertura del disavanzo economico bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6853)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6837)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1968, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6838)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia all'allestimento della « Fiera campionaria della Calabria » di Catanzaro

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, con nota del 5 giugno 1968, n. 14549, ha comunicato che la « Fiera campionaria della Calabria » già programmata in Catanzaro per il periodo 14-28 luglio 1968, non avrà più luogo.

(6667)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 36-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 36-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Magagnoli Enrico, con sede in Bologna, via Altabella n. 8.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Bologna.

(6602)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 42-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 42-BO », a suo tempo assegnato alla ditta De Mori Aldo, con sede in Bologna, via Oberdan n. 30.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Bologna.

(6603)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 44-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto lo smarrimento dei quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 44-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Federici Giovanni, con sede in Bologna, via Franco Bolognese n. 23/2.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Bologna.

(6604)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 47-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dalla Donne Giovanni, con sede in Bologna, via Bercaldo n. 16/3, ha denunciato lo smarrimento dei due punzoni recanti il marchio di identificazione « 47-BO », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Bologna.

(6605)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Errata-corrige

Nel comunicato relativo al trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Marina di Carrara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 1° marzo 1967, il numero di mappale indicato in « 8353 » è rettificato in « 8253 ».

(6750)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 24 aprile 1967 al 30 aprile 1967.

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	2.479	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte soiamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	14.862	13.859	16.007	19.450	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %.	6.859	4.423	938	6.859	5.340	14.796
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.625	2.280	1.652	4.625	6.838	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.545	2.400	1.397	3.545	6.988	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.249	2.544	1.091	2.249	7.168	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.601	2.616	938	1.601	7.258	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	953	2.688	938	953	7.348	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	3.000	938	938	7.738	38.234
	24	8. superiore al 43 %.	938	3.672	938	938	8.578	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687	1.342	714	3.687	5.900	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	1.462	459	2.607	6.050	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	1.606	153	1.311	6.230	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	1.678	zero	663	6.320	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	15	1.750	zero	15	6.410	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	2.062	zero	zero	6.800	34.484
	35	7. superiore al 43 %.	zero	2.734	zero	zero	7.640	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle Merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri (*m*)	5.921	3.485	zero	5.921	4.402	11.046
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.628	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	1.108	6.437	3.760	23.719
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	35.250
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	59.925
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	14.407	18.088	13.798	17.192	34.496
	48	b. altri	16.007	14.862	13.859	16.007	19.450	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	1.342 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	5.900 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	1.462 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.050 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	1.606 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.230 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	1.678 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.320 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	1.750 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.410 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	2.062 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.800 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	2.734 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	7.640 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	5.921 (*g*)	3.485 (*g*)	zero (*g*)	5.921 (*g*)	4.402 (*g*)	11.046 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % . . .	2.664	2.976	2.934	2.664	9.777	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	38.375
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	63.050
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	84.600 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	70.500 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	70.500 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazion da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	29.525
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	5.672 (*l*)	zero	zero	5.672
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.207 (*l*)	zero	15.207 (*l*)	15.207
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.207
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	9.047	zero	zero	5.146 (*i*)	29.890
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	9.653	zero	zero	4.452 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed èventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	7.747	2.181	2.181	5.044 (*i*)	17.535
	80 84	II. altri	2.181	7.747	2.131	2.181	5.044 (*i*)	32.322
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile *in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati* è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— *per le provenienze* comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido *destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi* il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr; oppure una sola porzione non eccedente *il peso netto di 65 gr.*

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza *di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.*

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'avant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) *Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto* quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« für Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui *alla precedente nota m-1) è dovuto, in aggiunta* al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog.'000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(3174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 16 luglio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,63	622,60	622,63	622,69	622,70	622,25	622,65	622,69	622,63	622,70
$ Can.	579 —	579,25	579,50	579,50	579 —	579,60	579,30	579,50	579 —	579,10
Fr. Sv.	144,76	144,82	144,80	144,835	144,78	144,81	144,83	144,835	144,76	144,78
Kr. D.	82,92	82,90	82,95	82,925	83,10	82,97	82,93	82,925	82,92	82,92
Kr. N.	87,17	87,15	87,23	87,18	87,20	87,08	87,18	87,18	87,17	87,17
Kr. Sv.	120,49	120,53	120,53	120,48	120,30	121,01	120,47	120,48	120,49	120,49
Fol.	171,90	171,85	171,88	171,93	171,80	171,90	171,86	171,93	171,90	171,89
Fr. B.	12,45	12,44	12,45	12,4525	12,45	12,08	12,4525	12,4525	12,45	12,45
Franco francese	125,22	125,20	125,27	125,33	125,20	125,11	125,22	125,33	125,22	125,22
Lst.	1489 —	1488,70	1489,40	1489,10	1488,75	1485,11	1488,65	1489,10	1489 —	1489 —
Dm. occ.	155,33	155,37	155,405	155,405	155,40	155,56	155,40	155,405	155,33	155,35
Scell. Austr.	24,13	24,10	24,13	24,1280	24,10	24,08	24,1275	24,1280	24,13	24,13
Escudo Port.	21,77	21,78	21,75	21,785	21,80	21,71	21,775	21,785	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,95	8,95	8,9345	8,90	8,93	8,93	8,9345	8,93	8,93

Media dei titoli del 16 luglio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,55
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,67
1 Dollaro canadese	579,40
1 Franco svizzero	144,832
1 Corona danese	82,927
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,475
1 Fiorino olandese	171,895
1 Franco belga	12,452
1 Franco francese	125,225
1 Lira sterlina	1488,875
1 Marco germanico	155,402
1 Scellino austriaco	24,128
1 Escudo Port.	21,78
1 Peseta Sp.	8,932

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n. 3192/R/Gab. con cui alla sig.ra Unterkircher Maria fu Giuseppe, nata a Tiso il 13 ottobre 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sottochiesa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 febbraio 1967 dal sig. Sottochiesa Erico, nato il 7 gennaio 1935, in atto residente a Selva Gardena, figlio della predetta;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n. 3192/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Sottochiesa Erico, nato a Funes il 7 gennaio 1935 e residente a Selva Gardena viene ripristinato nella forma tedesca di Unterkircher.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Ploni Caterina, nata a Selva Gardena il 19 agosto 1935.

Il sindaco del comune di Selva Gardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6° comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 giugno 1968

Il vice commissario del Governo: MASCI

(6574)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, a undici posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;
Viste le disposizioni vigenti in materia di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri (testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e corrispondenti successive modificazioni);
Accertato che presso la banda dell'Arma dei carabinieri risultano scoperti undici posti di musicante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina presso la banda dell'Arma dei carabinieri a:

1) quattro posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di prima categoria *A*:
1° clarinetto soprano in sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in sib;
1ª tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa);
1° flicorno soprano in sib;

2) un posto di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria per lo strumento di prima categoria *B* « 1ª tromba in fa »;

3) un posto di appuntato musicante in ferma volontaria per lo strumento di seconda categoria *A*: « gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione) »;

4) un posto di apputato musicante in ferma volontaria per lo strumento di seconda categoria *B*: « 2° flicorno basso in sib »;

5) due posti di carabiniere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di terza categoria *A*:
1° clarinetto contralto in mib raddoppio;
2° saxofono tenore in sib;

6) due posti di carabiniere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di terza categoria *B*:
5° corno (fa-sib);
2° flicorno basso grave in fa o mib (con l'obbligo del trombone basso in fa) oppure 3° flicorno contrabasso in sib (con l'obbligo del trombone contrabasso).

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti:
i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio e in congedo illimitato o provvisorio delle forze armate e dei Corpi di polizia;
i giovani che non abbiano concorso alla leva, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°

Il predetto limite di età è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle forze armate e dei Corpi di polizia.

Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono altresì:

a) essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, nonchè possedere statura e perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

b) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciare dai comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore carica speciale, competenti per territorio, in base alle norme vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

c) avere, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito - 3ª Divisione. In esse i candidati specificheranno lo strumento o gli strumenti e relative categorie, per cui intendono concorrere.

Le domande vanno presentate, o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) al comando del corpo o ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle forze armate o nei Corpi di polizia;

b) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio miltare. Questi devono unire alla domanda, a seconda dei casi, uno dei seguenti documenti in bollo:
documento matricolare, da rilasciare dal distretto militare o dalla capitaneria di porto competenti, se trattisi di militari in congedo illimitato ovvero di giovani che hanno già concorso alla leva e siano stati arruolati;
atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattisi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione.

I comandi dei corpi o enti che ricevono le domande dei candidati di cui alla precedente lettera *a*) provvederanno:

1) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

2) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro 15 giorni dalla data di ricezione, corredate di:
documento matricolare;
rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare.

Art. 3.

Gli esami di concorso e gli esperimenti pratici consisteranno nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti per gli strumenti (esclusi quelli a percussione) di tutte le categorie:
a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;
b) lettura a prima vista di un brano di musica;
c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti per gli strumenti delle prime e delle seconde categorie:
a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
b) dimostrazione delle conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti per gli strumenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un basso dato;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione di tutte le categorie:
a) un esperimento di lettura musicale;
b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;
c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno comunicazione, in tempo utile, della data e della sede di effettuazione delle prove anzidette.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta da:
un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;
l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;
un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in istrumentazione per banda, membro;
un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione Esercito, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

La commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 3, formerà distinte graduatorie per ogni categoria e strumento. A parità di punteggio verrà data precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado; in caso di parità di grado ha la precedenza il più anziano.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto non inferiore a 14, se hanno concorso per strumenti delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12, se hanno concorso per strumenti delle terze categorie.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri — dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'arruolamento in detta Arma.

Art. 5.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nelle graduatorie, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'Ospedale militare più vicino alla loro residenza o sede di servizio, della idoneità fisica di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

2) a richiedere, al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui alla lettera *b*) del citato art. 1.

I concorrenti comunque non in servizio militare nelle forze armate o nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale generale.

Art. 6.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio presso la banda dell'Arma dei carabinieri entro il termine che verrà loro fissato. Chi non ottemperi a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

I vincitori del concorso che siano militari in servizio delle forze armate e dei Corpi di polizia, appartenente al servizio permanente o continuativo ovvero alla ferma volontaria o rafferma, se di grado uguale a quello previsto per la categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Il presente devreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1968
Registro n. 15 Difesa-Personale militare, foglio n. 183

ORGANICO STRUMENTALE
DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª categoria A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib);
1° clarinetto soprano in sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in sib;
1° saxofono soprano in sib;
1° corno (fa-sib);
1ª tromba in sib (con l'obbligo del trombino in fa);
1° flicorno sopranino in mib;
1° flicorno soprano in sib;
1° flicorno tenore in sib;
1° flicorno basso in sib;

Strumenti di 1ª categoria B:

1° clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab);
1° clarinetto soprano in sib n. 2;
2° clarinetto soprano in sib n. 1;
1° clarinetto contralto in mib;
1° saxofono contralto in mib;
1° saxofono tenore in sib;
1ª tromba in fa;
1ª tromba in sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in mib;
1° flicorno contralto in mib;
1° flicorno contrabasso in sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria A:

ottavino (con l'obbligo del flauto);
2° oboe;
2° clarinetto piccolo in mib;
1° clarinetto soprano in sib n. 3;
1° clarinetto soprano in sib n. 4;
1° clarinetto soprano in sib n. 5;
1° clarinetto soprano in sib n. 6;
2° saxofono contralto in mib;
1° saxofono baritono in mib;
3° corno (fa-sib);
2ª tromba in sib;
trombone basso in fa;
1° flicorno soprano in sib raddoppio;
2° flicorno soprano in sib;
2° flicorno tenore in sib;
flicorno basso grave in fa;
1° tampuro (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib)
1° clarinetto soprano in sib n. 7;
1° clarinetto soprano in sib n. 8;
2° clarinetto soprano in sib n. 2;
2° clarinetto soprano in sib n. 3;
2° clarinetto soprano in sib n. 4;
2° clarinetto contralto in mib;
2° clarinetto basso in sib;
1° saxofono basso in sib;
1° contrabasso ad ancia;
2° corno (fa-sib);
4° corno (fa-sib);
2ª tromba in fa;
2° trombone tenore;
2° flicorno contralto in mib;
2° flicorno basso in sib;
2° flicorno contrabasso in sib;
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

1° clarinetto soprano in sib n. 9;
1° clarinetto soprano in sib n. 10;
2° clarinetto soprano in sib n. 5;
2° clarinetto soprano in sib n. 6;
2° clarinetto soprano in sib n. 7;
2° clarinetto soprano in sib n. 8;
1° clarinetto contralto in mib raddoppio;
clarinetto contrabasso in mib;
clarinetto contrabasso in sib;
2° saxofono soprano in sib;
3° saxofono contralto in mib;
2° saxofono tenore in sib;
2ª tromba in sib basso;
trombone contrabasso;
flicorno basso grave in mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese);
1° clarinetto soprano in sib n. 11;

1° clarinetto soprano in sib n. 12;
2° clarinetto soprano in sib n. 9
2° clarinetto soprano in sib n. 10;
2° clarinetto soprano in sib n. 11;
2° clarinetto soprano in sib n. 12;
2° clarinetto contralto in mib raddoppio;
3° clarinetto basso in sib;
2° saxofono baritono in mib;
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso);
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso);
5° corno (fa-sib);
3ª tromba in sib;
3ª tromba in fa (con l'obbligo della tromba in sib);
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in sib basso);
2° flicorno soprano in sib raddoppio;
3° flicorno contralto in mib;
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
3° flicorno basso in sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
2° flicorno basso grave in fa o mib (con l'obbligo del trombone basso in fa) oppure 3° flicorno contrabasso in sib (con l'obbligo del trombone contrabasso);
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Il Ministro: TREMELLONI

(5949)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 dicembre 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno);

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cava dei Tirreni, nell'ordine appresso indicato:

1. Belvedere dott. Giuseppe . punti 85,36 su 132
2. Montefusco dott. Gerardo . . . . » 85 — »
3. Palatiello dott. Vincenzo . . . . » 84,69 »
4. Cerruti dott. Carlo . . . . . » 83,13 »
5. Zingaretti dott. Vincenzo . . . . » 80,88 »
6. Romano dott. Giacomo . . . . » 80,34 »
7. Ruggieri dott. Angelantonio . . . . » 78,95 »
8. Rocchi dott. Carlo . . . . . » 78,36 »
9. Miele dott. Amedeo . . . . . » 77,77 »
10. Magli Francesco . . . . . » 77,50 »
11. Verga dott. Vincenzo . . . . » 77,16 »
12. Mistretta dott. Francesco . . . . » 76,70 »
13. De Alis dott. Angelo . . . . » 76,20 »
14. Spani dott. Tommaso . . . . . » 76,06 »
15. Mancini dott. Rocco . . . . . » 76 — »
16. De Palma dott. Luigi . . . . . » 75,90 »
17. Scalia dott. Benedetto . . . . . » 75,36 »
18. Salzano dott. Antonio . . . . . » 75,25 »
19. Damascelli dott. Antonio . . . . » 75,24 »
20. Sacchitelli dott. Mario . . . . . » 74,13 »
21. Bartelloni dott. Manlio . . . . . » 73,86 »
22. Marceca dott. Ignazio . . . . . » 73,27 »
23. Rinaldi dott. Mario . . . . . » 73,09 »
24. Tobia Pietro . . . . . » 72,91 »
25. Sparano dott. Martino . . . . . » 72,83 »
26. Milano Alberto . . . . » 72,66 »
27. Calvano Carlo . . . . punti 72,58 su 132
28. Cavalieri dott. Leovigildo . . . . » 72,57 »
29. Bonini Celso . . . . » 71,95 »
30. Mastrangelo Domenico . . . . . » 71,80 »
31. Caizzi Gaetano . . . . . . » 71,33 »
32. Ferrari Nicola . . . . . . » 71 — »
33. Russo Luigi . . . . » 70,83 »
34. Mele Gregorio . . . . . . » 70,50 »
35. Imperato dott. Ettore . . . . . » 69,83 »
36. Vitale Francesco . . . . . . » 68,83 »
37. Pastore dott. Ettore . . . . . » 68,81 »
38. Di Giovine dott. Gaetano . . . . » 68,68 »
39. Puzio Mario . . . . » 68 — »
40. Pellei Athos . . . . » 67,41 »
41. Romeo dott. Angelo . . . . . » 66,52 »
42. Perruggino Giovanni . . . . . » 64,66 »
43. Zucconi dott. Luciano . . . . . » 64,28 »
44. Lucà dott. Rosario . . . . . . » 54 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1968

p. Il Ministro: GASPARI

(6691)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1968, pubblicato il 25 giugno 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 158, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(6620)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1968, pubblicato il 25 giugno 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 159, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(6622)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Nel 2° supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1968, pubblicato il 25 giugno 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1968, registro n. 4 Sanità, foglio n. 160, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(6623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario consorziale vacante nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1281 del 20 marzo 1967, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario, presso il consorzio sanitario di Dalmine, Lallio, Treviolo e Stezzano;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' stata approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Gavazzoni Angelo . . . . punti 170,456 su 240
2. Ragni Giorgio . . . . . » 166,460 »
3. Dossena Antonio . . » 156,630 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura e dei comuni di Dalmine, Lallio, Treviolo e Stezzano.

Bergamo, addì 26 giugno 1968

Il medico provinciale: SUSANNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario presso il consorzio sanitario di Dalmine, Lallio, Treviolo e Stezzano;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Angelo Gavazzoni, nato a Carbonara Po (Mantova) il 4 febbraio 1932 è nominato ufficiale sanitario del consorzio sanitario di Dalmine, Lallio, Treviolo e Stezzano.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente decreto.

Qualora, senza giustificato motivo, non dovesse assumere servizio entro il termine suddetto, sarà dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni di Dalmine, Lallio, Treviolo e Stezzano.

Bergamo, addì 27 giugno 1968

(6624) *Il medico provinciale:* SUSANNA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/1600, del 18 luglio 1967, con cui venne bandito il concorso per soli titoli, a sensi dell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, per sette posti di medico condotto del comune di Brescia;

Visti i verbali relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 14 giugno 1968;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli: 64 e 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico di leggi sanitarie); 20, 23, 55 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno preso parte al concorso bandito con proprio precedente decreto n. 4/1600, in data 18 luglio 1967, e di cui alle premesse, con punteggio su 60:

1. Polizzotto Alfredo . . . punti 13,708 su 60
2. Posarelli Stefano . . . . » 13,453 »
3. Biasio Antonio . . . . . » 12,975 »
4. Nanni Giannetto . . . . . » 12,742 »
5. Bellesia Paolo . . . . . » 12,368 »
6. Trizzino Emanuele . . . . » 11,843 »
7. Bonomelli Luigi . . . . . » 11,694 »
8. Goffi Ettore . . . . . » 11,408 »
9. Rusconi Giorgio . . . . » 10,336 »
10. Luscia Giacomo . . » 10,213 »
11. Casari Aldo . . . » 9,615 »
12. Bellelli Francesco Saverio . . . » 8.667 »
13. Poli Aristide . . . » 6,560 »
14. Gaggia Giacinto » 6,121 »

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, nonchè all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 26 giugno 1968

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in pari data, n. 5/2037, con cui è stata approvata la graduatoria dei quattordici concorrenti che hanno preso parte al concorso per soli titoli a sette posti di medico condotto del comune di Brescia, bandito, ai sensi dello art. 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con decreto n. 4/1600, del 18 luglio 1967;

Visti gli articoli: 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico di leggi sanitarie); 64 e 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 23, 24, 55, 56 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti sette concorrenti sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria, vincitori ciascuno di una delle sette condotte mediche di risulta del comune di Brescia, di cui al bando di concorso in premessa specificato:

1. Polizzotto Alfredo: Brescia;
2. Posarelli Stefano: Brescia;
3. Biasio Antonio: Brescia;
4. Nanni Giannetto: Brescia;
5. Bellesia Paolo: Brescia;
6. Trizzino Emanuele: Brescia;
7. Bonomelli Luigi: Brescia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, nonchè all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 26 giugno 1968

Il medico provinciale: RAFFO

(6625)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 19 maggio 1968, n. 6.

Soppressione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 18 *giugno* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, è sostituito come segue:

« Al fabbisogno finanziario per far fronte alle spese connesse con l'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1968 con le disponibilità del cap. 103 del bilancio provinciale per il corrente esercizio, di lire 650.340.000. Per gli anni successivi con una quota delle entrate tributarie devolute alla provincia ai sensi degli articoli 67 e 68 dello statuto regionale, predisponendo nei rispettivi bilanci i corrispondenti capitoli di spesa.

Gli eventuali stanziamenti cumulativi per spese di natura diversa saranno corredati da apposito allegato che farà parte integrante del bilancio provinciale.

Le previsioni delle singole voci di detto allegato potranno essere assestate internamente con deliberazione della giunta provinciale nel corso dell'esercizio.

Al bilancio della provincia affluiscono:

a) le quote assegnate alla provincia sulle disponibilità della gestione speciale di cui all'art. 20 della legge statale 19 gennaio 1955, n. 25;

b) i contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi all'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

c) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati ».

Art. 2.

L'art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituito come segue:

« Al fabbisogno finanziario per far fronte alle spese connesse con l'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1968 con le disponibilità del cap. 102 del bilancio provinciale del corrente esercizio, di lire 235.920.000. Per gli anni successivi con una quota delle entrate tributarie devolute alla provincia ai sensi degli articoli 67 e 68 dello statuto regionale, predisponendo nei rispettivi bilanci i corrispondenti capitoli di spesa.

Gli eventuali stanziamenti cumulativi per spese di natura diversa saranno corredati da apposito allegato che farà parte integrante del bilancio provinciale.

Le previsioni delle singole voci di detto allegato potranno essere assestate internamente con deliberazione della giunta provinciale nel corso dell'esercizio.

Al bilancio della provincia affluiscono:

a) la quota del contributo dello Stato in applicazione dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, attribuita alla provincia per il raggiungimento della finalità della presente legge;

b) i contributi stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore della categoria dei lavoratori prevista nel singolo contratto;

c) i contributi di enti pubblici anche internazionali, di associazioni e privati;

d) il ricavo della vendita dei beni derivanti dall'attività addestrativa. Le modalità della vendita o cessione di tali beni saranno stabiliti dal regolamento ».

L'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è sostituito come segue:

« Il finanziamento a carico del bilancio provinciale è determinato tenendo conto delle spese relative:

al pagamento degli assegni giornalieri di presenza stabiliti a favore dei lavoratori aventi diritto e delle borse di studio a favore degli allievi istruttori, che partecipano ai corsi suddetti;

al pagamento dei compensi dovuti al personale ed al trattamento previdenziale e assistenziale ad esso applicabile ai sensi delle disposizioni in vigore;

agli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

all'acquisto di materiale didattico e per le esercitazioni pratiche e degli utensili di rapido consumo occorrenti per la attuazione del programma tenico-didattico;

agli oneri necessari per l'organizzazione dei singoli corsi;

alle operazioni di orientamento professionale;

alle attività assistenziali svolte direttamente o per conto dell'ufficio addestramento professionale lavoratori, per meglio raggiungere le finalità della presente legge ».

Il primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 27 agosto 1962, n, 9, è soppresso.

L'art. 17 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, è soppresso.

Art. 3.

Gli stanziamenti del bilancio provinciale disposti in applicazione della presente legge, ove non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario, ma saranno conservati fra i residui per il finanziamento delle spese da essi previste fino al termine del rispettivo anno scolastico in corso.

Disposizioni transitorie

Art. 4.

Per l'anno scolastico 1967-68 continua la gestione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e quella del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

Per i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo dei rispettivi fondi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1967-68 sarà continuata la gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo fino all'esaurimento dei residui medesimi.

Art. 5.

Il cap. 102 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1968 « Contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9) » è modificato come segue:

« Spese per l'attuazione della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9. per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Il cap. 103 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1968 « Quota di integrazione del fondo provinciale per la istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 » è modificato come segue:

« Spese per l'attuazione della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: *il Commissario del Governo nella regione*: SCHIAVO

(6395)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.